



Termine di referendum: 18 aprile 2024

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro

del 22 dicembre 2023

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2023²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 giugno 2005³ sugli accordi di scelta del foro è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera alla Convenzione.

³ All’atto dell’adesione il Consiglio federale formula la dichiarazione di cui all’articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

Art. 3

Il coordinamento con altre modifiche è disciplinato nell’allegato.

¹ RS 101

² FF 2023 1460

³ RS ... ; FF 2023 1462

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024

Termine di referendum: 18 aprile 2024

Allegato
(art. 2 e 3)

1. Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1, secondo periodo, nonché 1^{bis} e 3

¹ ... Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. ...

^{1bis} Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo.

³ *Abrogato*

Art. 6

V. Costituzione
in giudizio
del convenuto

Nelle controversie patrimoniali, l'incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito.

2. Coordinamento con la modifica del 17 marzo 2023 della LDIP

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LDIP⁵ (n. 1) o la modifica del 17 marzo 2023⁶ della LDIP contestuale a quella del Codice di procedura civile⁷ (cifra II n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

4 RS 291
5 RS 291
6 RU 2023 491
7 RS 272

